REGOLAMENTO (CEE) N. 1849/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio [3] ha fissato rispettivamente a 26 850 e a 52 800 tonnellate i quantitativi di duroni e di altre ciliegie dolci e di amarene sciroppate che possono essere ammessi al beneficio dell'aiuto alla produzione ; che occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questi quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che a tale scopo occorre basarsi sui più recenti dati sicuri disponibili in ordine ai quantitativi totali prodotti ;

considerando che occore stabilire il quantitativo di dette conserve per le quali le nuove imprese possono beneficiare dell'aiuto ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1981/1982, l'aiuto alla produzione :

— per i duroni e le altre ciliegie dolci sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitato, per ogni impresa di trasformazione, al 63,84 % del quantitativo totale prodotto nella campagna 1979/1980 per le imprese esistenti nel 1979 al 63,84 % dei quantitativi totali prodotti nel 1980/1981 per le imprese create nel 1980 ;

— per le amarene sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune è limitato, per ogni impresa di trasformazione, al 67 % del quantititativo totale prodotto nella campagna 1979/1980 per le imprese esistenti nel 1979 e al 67 % dei quantitativi totali prodotti nel 1980/1981 per create nel 1980.

Articolo 2

Per quanto concerne i prodotti indicati all'articolo 1, la percentuale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione [4], è fissata, per la campagna 1981/1982, al 2 % del quantitativo globale prodotto nel territorio di ciascuno Stato membro e suscettibile di beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
(3) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 11.
(4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.